**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 70°** — **ROMA - Lunedì, 4 novembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 256**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI



## AVVERTENZA:

**Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.**

**La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.**

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2535.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1929, n. **1879.**

**Provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1930.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1928, n. 2484;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 1° novembre 1928, numero 2484, sono prorogate al 1° gennaio 1931.

Art. 2.

La quota da ripartirsi a favore delle Provincie per la compartecipazione al provento della tassa di bollo sugli scambi a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, è, per l'anno 1930, consolidata nella somma di sessanta milioni stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1929-1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 289, foglio 198.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 2536.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1880.

**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, a S. M. il Re, in udienza del 10 ottobre 1929-VII, sul decreto che autorizza la 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per provvedere al pagamento della quota parte italiana delle spese da sostenere dalle varie Amministrazioni estere in occasione di Conferenze telegrafiche e radiotelegrafiche internazionali e di Comitati tecnici consultivi, a cui l'Amministrazione delle poste e telegrafi non può nel proprio interesse esimersi, si rende necessario inscrivere nel bilancio passivo dell'Azienda autonoma postale telegrafica per il corrente esercizio finanziario 1929-1930 un nuovo capitolo con la dotazione di L. 20,000.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1036, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-1930;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 14,875,000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 20,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi, con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1929-1930 e da inscriversi al nuovo capitolo 76-*bis*: « Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 289, foglio 199.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 2537.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1882.

**Estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede, di cui al decreto di S. E. il Capo del Governo in data 13 giugno 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — BIANCHI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
*Atti del Governo, registro* 289, *foglio* 201. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **2538.**

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. **1884.**

**Indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai sottufficiali con famiglia ed ai militari di truppa con famiglia della Regia aeronautica, nei trasferimenti di sede d'autorità.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, che stabilisce le indennità di missione e di trasferimento per il personale civile e militare dello Stato, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Commissariale 3 agosto 1925, che approva il regolamento per le indennità di spostamento, missione e trasferimento al personale civile e militare della Regia aeronautica;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, che apporta modifiche alle indennità di trasferimento corrisposte ai personali militari del Regio esercito ed alle loro famiglie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei trasferimenti di sede d'autorità, agli ufficiali, ai sottufficiali con famiglia ed ai militari di truppa con famiglia della Regia aeronautica, oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

Art. 2.

Il compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa della Regia aeronautica, trasferito, è portato rispettivamente:
per la famiglia dell'ufficiale a L. 30;
per la famiglia del sottufficiale a L. 18;
per la famiglia del militare di truppa a L. 12,
ed è corrisposto per ciascuno dei giorni di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello d'arrivo alla nuova sede.

Art. 3.

Il compenso per chilometro e per quintale e frazione di quintale per il trasporto sulle vie ordinarie del bagaglio e del mobilio nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, trasferiti di sede, e loro famiglie, è stabilito in L. 2.70.
Il compenso fisso a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio per ogni quintale e frazione di quintale del materiale di cui sopra, è stabilito in L. 35.
Il presente decreto avrà effetto dal 5 aprile 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1929 - *Anno VIII*
*Atti del Governo, registro* 289, *foglio* 203. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **2539.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. **1881.**

**Provvedimenti per agevolare il credito ai danneggiati da terremoto del 26-27 marzo 1928 nella provincia del Friuli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1928-VI, n. 1567, che reca provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare speciali provvidenze per agevolare il credito ai danneggiati del predetto terremoto, allo scopo di accelerare l'esecuzione dei lavori di restauro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione di case private danneggiate o distrutte dal terremoto del 26-27 marzo 1928-VI nella provincia del Friuli, l'Amministrazione dei lavori pubblici può provvedere mediante cottimi con gli stessi proprietari, purchè questi si obblighino di accettare in pagamento soltanto la quota parte che lo Stato assume a proprio carico quale concorso nella spesa totale occorrente per i lavori stessi.

Art. 2.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, la Cassa di risparmio di Udine, le altre Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari e cooperativi sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti e di speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ipotecari ai proprietari che abbiano stipulato contratti di cottimo col Genio civile per il restauro e la ricostruzione delle loro case.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata nell'atto di cottimo.

Con il fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Sezione autonoma del Genio civile di Tolmezzo l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario, a parziale estinzione del suo debito.

Art. 3.

L'ipoteca iscritta a favore degli istituti mutuanti a garanzia dei mutui è valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

Art. 4.

Gli atti di cottimo ed appalto, nonchè di prestito con delegazione del contributo dello Stato, relativi all'attuazione del presente decreto, sono esenti da tassa di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e registrati gratuitamente.

Le correlative formalità ipotecarie saranno pure eseguite gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

L'esonero si estende agli eventuali diritti catastali.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 289, foglio 200.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2540.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1885.

**Nomina del presidente del Segretariato nazionale per la Montagna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 2218, che ha istituito il Segretariato nazionale per la Montagna;

Visto l'art. 7 del citato decreto, secondo cui il Consiglio direttivo dell'Ente suddetto nomina nel suo seno il presidente;

Considerata l'opportunità, dopo l'avvenuta istituzione del Sottosegretariato per la bonifica integrale, di affidare la presidenza del Segretariato della Montagna al Sottosegretario per la bonifica integrale, perchè ne coordini l'attività con i servizi da lui dipendenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Nostri Ministri per l'interno e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Arrigo Serpieri, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, è nominato presidente del Segretariato nazionale per la Montagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 289, foglio 204.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2541.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1793.

**Convenzione per lo scambio di insegnamenti tra il Regio istituto orientale di Napoli e la Regia università della stessa città.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il riordinamento del Regio istituto orientale di Napoli;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata in data 3 luglio 1929, tra il Regio istituto orientale di Napoli e la Regia università della stessa città, per il reciproco scambio di insegnamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 289, foglio 110.* — MANCINI.

**Convenzione tra la Regia università di Napoli ed il Regio istituto orientale di Napoli.**

Art. 1.

Gli allievi del Regio istituto orientale potranno frequentare i corsi dettati a titolo ufficiale o libero presso le facoltà o scuole della Regia università di Napoli, secondo l'ordine degli studi consigliato loro dall'Istituto orientale. Essi saranno ammessi a tali corsi senza obbligo di pagamento di alcuna tassa di immatricolazione o di iscrizione. L'Istituto orientale trasmetterà al principio dell'anno accademico gli elenchi dei propri inscritti ai singoli corsi dell'Università.

Gli allievi suddetti potranno sostenere gli esami di profitto ed ottenere i relativi certificati previo il pagamento della sopratassa di esame di L. 50.

Art. 2.

Gli studenti della Regia università di Napoli, a qualunque facoltà o scuola essi appartengano, potranno frequentare i corsi linguistici e di cultura coloniale tenuti nel Regio istituto orientale di Napoli.

Essi saranno ammessi a tali corsi senza obbligo di pagamento di alcuna tassa di immatricolazione e di iscrizione.

L'Università dovrà trasmettere al principio dell'anno accademico gli elenchi degli studenti che intendano frequentare i corsi suddetti con la indicazione dei singoli corsi a cui ciascuno abbia domandato d'inscriversi. Gli studenti così ammessi a frequentare i corsi del Regio istituto orientale potranno sostenere gli esami sulle singole materie cui sono inscritti ed ottenere i relativi certificati previo il pagamento della sopratassa annuale di L. 50, per i corsi di lingue, e di altra eguale sopratassa per quelli di cultura coloniale.

Ove gli studenti intendessero successivamente conseguire qualcuno dei titoli rilasciati dal Regio istituto orientale, dovranno assoggettarsi al pagamento di tutte le tasse e sopratasse stabilite dallo statuto, con la riduzione di un quarto, ed alle altre prescrizioni dello statuto medesimo.

Art. 3.

La presente convenzione avrà inizio con l'anno accademico 1928-29 ed avrà la durata di tre anni accademici. Essa s'intenderà rinnovata per eguale periodo di tempo ove non venga disdetta entro il 31 luglio 1931 e così di seguito.

Napoli, 3 luglio 1929 - Anno VII

*Il Rettore*
*della Regia università di Napoli*:
ARNALDO BRUSCHETTINI.

*Il Regio commissario*
*del Regio istituto orientale di Napoli*:
ALBERTO GEREMICCA.

Numero di pubblicazione 2542.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1871.

**Aumento del contributo scolastico del comune di Ostellato.**

N. 1871. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ostellato, della provincia di Ferrara, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 15,275.30 col R. decreto 21 febbraio 1915, n. 361, è elevato a L. 22,075.30 a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII*

Numero di pubblicazione 2543.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1872.

**Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Apparizione, Borzoli, Molassana, Nervi, San Pier d'Arena e Struppa in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.**

N. 1872. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono annullati, a decorrere dal 1° ottobre 1927, i contributi scolastici già liquidati, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a carico degli ex comuni di Apparizione, Borzoli, Molassana, Nervi, San Pier d'Arena e Struppa con i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 214, 4 febbraio 1915, n. 849, e 15 marzo 1923, n. 1699.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII*

Numero di pubblicazione 2544.

REGIO DECRETO 28 settembre 1929, n. 1875.

**Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Roè Volciano.**

N. 1875. R. decreto 28 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Roè Volciano viene trasformato a favore della Congregazione di carità del Comune medesimo, per gli scopi di cui all'art. 55, lettere *c*), *e*) ed *f*), della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1929 - Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1929.

**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Gilfredo Domenico Serafino Libani di Giovanni.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Gilfredo Domenico Serafino Libani, nato a Civitanova-Marche il 13 ottobre 1881 da Giovanni e da Maria Donati, trovasi in via di riacquistare, a norma del l'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Gilfredo Domenico Serafino Libani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 22 ottobre 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Gilfredo Domenico Serafino Libani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6308)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1929.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Anna Iginia Antonietta Ceccaroli di Mario Lincoln.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Anna Iginia Antonietta Ceccaroli, nata ad Urbino il 23 dicembre 1892 da Mario Lincoln e da Stella Borgogelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Anna Iginia Antonietta Ceccaroli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 22 ottobre 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Anna Iginia Antonietta Ceccaroli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6309)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1929.
**Sostituzione del presidente del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1929 con cui fu costituito il Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1929;

Vista la nota 11 settembre 1929, n. 9788, con cui il Ministero della giustizia designa un nuovo presidente del Collegio predetto, in sostituzione del cav. uff. Andrea Ferrara;

Decreta:

*Articolo unico.*

A presiedere il Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1929, in sostituzione del cav. uff. Andrea Ferrara, è chiamato il cav. Salvatore Ciotola, consigliere di Corte d'appello.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1929 - Anno VII

*Il Ministro*: BOTTAI.

(6307)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-29026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ermenegildo Castellanovich fu Giuseppe, nato a Trieste il 30 maggio 1877 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1264, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castellano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermenegildo Castellanovich è ridotto in « Castellano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Castellanovich nata Martini fu Lorenzo, nata il 21 agosto 1889, moglie.
2. Elio di Ermenegildo, nato il 27 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5424)

N. 11419-4984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ettore Cresnich fu Angelo, nato a Cormons il 18 marzo e residente a Trieste,

via Domenico Rossetti, 91, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Crasnich è ridotto in « Debelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Crasnich nata Iancar fu Santo, nata il 29 settembre 1882, moglie;
2. Lidia di Ettore, nata il 19 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5425)

---

N. 11419-1999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Dolenz di Francesco, nato a Trieste il 13 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Vettor Carpaccio, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Doleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Dolenz è ridotto in « Doleni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5426)

---

N. 11419-16710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Erschen fu Michele, nato a Trieste il 25 novembre 1869 e residente a Ponte di Brenta (Padova), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Erschen è ridotto in « Ersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulia Erschen nata Cilembrini fu Gaetano, nata il 17 maggio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5427)

---

N. 11419-5832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gregorio Frank fu Giuseppina, nato a Premiano il 27 febbraio 1858 e residente a Trieste, via Raffineria, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorio Frank è ridotto in « Franco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Fortunata Frank nata Basilisco fu Giovanni, nata il 26 febbraio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5428)

---

N. 11419-309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Glustich di Michele, nato a Visco il 5 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Glustich è ridotto in « Giusti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5429)

N. 11419-312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alcea Giadrossich fu Nicolò, nata a Lussinpiccolo il 4 settembre 1903 e residente a Trieste, via Benedetto Marcello, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giadrossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alcea Giadrossich è ridotto in « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5430)

N. 11419-519.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gerdol fu Andrea, nato a Trieste il 13 novembre 1877 e residente a Trieste, via Rozzol in Monte, 938, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherdoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Gerdol è ridotto in « Gherdoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gerdol nata Bandi fu Giovanni, nata il 3 marzo 1895, moglie;
2. Carla di Giovanni, nata il 26 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5431)

N. 11419-4988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emilio Heimpold fu Otto, nato a Saalfelden il 26 luglio 1892 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Empoldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Heimpold è ridotto in « Empoldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Heimpold nata Buranello fu Giuseppe, nata il 1° gennaio 1895, moglie;
2. Anna Maria di Emilio, nata il 9 febbraio 1919, figlia;
3. Ottone Giuseppe di Emilio, nato il 23 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5432)

N. 11419-7035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Leopoldo Hafner fu Giacomo, nato a Trieste l'11 novembre 1884 e residente a Trieste, via Montecucco, n. 13 *B*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 Gennaio 1926, n. 17, la reduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caffieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Leopoldo Hafner è ridotto in « Caffieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Hafner nata Macorin di Giacomo, nata il 10 settembre 1896, moglie;
2. Livia di Leopoldo, nata l'8 novembre 1919, figlia;
3. Bruno di Leopoldo, nato il 16 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5433)

---

N. 11419-34974.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Nabergoi vedova Hrovatin di Simone, nata a Trieste il 21 marzo 1866 e residente a Trieste, via Casimiro Donadoni, 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Naveri » e « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Nabergoi vedova Hrovatin sono ridotti in « Noveri » e « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5434)

---

N. 11419-2081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pietro Ierkich fu Andrea nato a Trieste addì 27 giugno 1889 e residente a Trieste via dei Lavatori n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Ierkich è ridotto in « Cerchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelica Ierkich nata Guargnali di Francesco, nata il 23 gennaio 1894, moglie;
2. Lionello di Pietro, nato il 1° ottobre 1923, figlio;
3. Fernanda di Pietro, nata il 9 giugno 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5435)

---

N. 11419-4881.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Iedreicich fu Giuseppe nato a Trieste il 4 febbraio 1890 e residente a Trieste via del Bosco n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Federici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Iedreicich è ridotto in « Federici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Iedreicich nata Urem fu Francesco, nata il 28 marzo 1891, moglie;
2. Tullia di Luigi, nata il 25 novembre 1919, figlia;
3. Stelio di Luigi, nato il 22 febbraio 1921, figlio;
4. Ondina di Luigi, nata il 20 settembre 1922, figlia;
5. Luciano di Luigi, 14 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5436)

N. 11419-5318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Krebelj vedova Gombac fu Matteo nata a Trieste il 24 maggio 1884 e residente a Trieste via Ferriera n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Crebbi » e « Gomba »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Krebolj vedova Gombac sono ridotti in « Crebbi » e « Gomba ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5437)

N. 11419-27743.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Karis fu Simone nato a Merciano il 7 dicembre 1866 e residente a Merciano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caris »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Karis è ridotto in « Caris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Karis nata Skapin fu Primoz, nata il 1° giugno 1879, moglie;
2. Victoria di Giovanni, nata il 29 luglio 1909, figlia;
3. Giuseppe di Giovanni, nato l'8 dicembre 1918; figlio;
4. Giuliana di Giovanni, nata il 7 giugno 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5438)

N. 11419-18897.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Kraibich fu Pietro nato a Gorizia il 26 settembre 1898 e residente a Trieste via Ponzianino n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Kraibich è ridotto in « Carbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia Kraibich nata Bonin fu Andrea, nata il 7 marzo 1903, moglie;
2. Teresa Melisenda di Carlo, nata il 1° aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5439)

N. 11419-33168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda del signor Giuseppe Karnel fu Maria nato a Laglesie S. Leopoldo il 19 febbraio 1886 e residente a Trieste via S. Vito n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Karnel è ridotto in « Carnelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Tea Karnel nata Pasqualini fu Giuseppe, nata il 19 aprile 1893, moglie;
2. Giulia di Giuseppe, nata il 16 ottobre 1913, figlia;
3. Giulio Alfio Antonio di Giuseppe, nato il 15 giugno 1923, figlio;
4. Ada Maria di Giuseppe, nata il 27 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5440)

---

N. 11419-35197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Laurencich di Antonia nato a Trieste il 16 marzo 1899 e residente a Trieste via Bergamasco n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Laurencich nata Cuppo fu Vittorio, nata il 9 dicembre 1899, moglie;
2. Laura di Rodolfo, nata il 16 marzo 1925, figlia;
3. Livia di Rodolfo, nata il 16 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5441)

---

N. 11419-5837.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ugo Löw di Giuseppe, nato a Fiume il 4 agosto 1876 e residente a Trieste viale XX Settembre n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ugo Löw è ridotto in « Leo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clelia Löw nata Veronese di Enrico, nata il 15 febbraio 1880, moglie;
2. Glauco di Ugo, nato il 6 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5442)

---

N. 11419-5836.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Manlio Löw di Ugo nato a Trieste il 10 luglio 1906 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Manlio Löw è ridotto in « Leo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5443)

---

N. 11419-3476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Lonzarich di Antonio nato a Momiano (Buie) il 22 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Udine, 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonzarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Lonzarich è ridotto in « Lonzarini »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Lonzarich nata Krasovec fu Giovanni, nata il 16 marzo 1889, moglie;
2. Modesta di Giovanni, nata il 17 maggio 1912, figlia.
3. Giuseppe Egidio di Giovanni, nato il 24 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5444)

N. 11419-2998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Matschegg fu Edoardo, nato a Trieste il 30 settembre 1893 e residente a Grado, Riva San Vito, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Massi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Matschegg è ridotto in « Massi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Matschegg nata Zardi di Marco, nata il 15 gennaio 1892, moglie;
2. Glicerio di Renato, nato il 26 luglio 1924, figlio;
3. Carla di Renato, nata il 1° ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(5445)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLA MARINA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la marina, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 ottobre 1929-VII il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1929, n. 247.

(6310)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Preavviso riguardante la 54ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.**

Si notifica che nel giorno di venerdì 22 corrente alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 54ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba, emesse in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono n. 364 sulle 48880 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1930, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 4 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6311)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 232.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 31 ottobre 1929 - Anno VIII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 75.20 | Belgrado | 33.82 |
| Svizzera | 369.98 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Londra | 93.131 | Albania (Franco oro) | 367.50 |
| Olanda | 7.705 | Norvegia | 5.11 |
| Spagna | 272.12 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Belgio | 2.671 | Svezia | 5.13 |
| Berlino (Marco oro) | 4.57 | Polonia (Sloty) | 214.50 |
| Vienna (Schillinge) | 2.685 | Danimarca | 5.11 |
| Praga | 56.57 | | |
| Romania | 11.40 | Rendita 3.50 % | 66.35 |
| Peso Argentino Oro | 17.70 | Rendita 3.50 % (1902) | 61 — |
| Peso Argentino Carta | 7.72 | Rendita 3 % lordo | 39.325 |
| New York | 19.09 | Consolidato 5 % | 78.275 |
| Dollaro Canadese | 18.73 | | |
| Oro | 368.35 | Obbligazioni Venezie 3.50 % | 71.125 |

# BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

## Situazione al 10

| ATTIVO. | | | DIFFERENZE con la situazione al 30 settembre 1929 (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 5,179,345,774.09 | + 3,076 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero . . . . . . . . . . . . L. | 3,583,640,013.90 | | + 56,893 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere » | 1,537,009,048.41 | | + 19 |
| | | 5,120,649,062.31 | + 56,912 |
| Riserva totale . . . . L. | | 10,299,994,836.40 | + 59,988 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . . . » | | 1,813,136,661.32 | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 220,193,618.44 | — 4,995 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . . . . . . . . » | | 3,749,439,636.50 | — 16,456 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . . . » | | 4,876,113.67 | — 223 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . L. | 1,365,833,441.89 | | — 300,703 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . . . . . » | 647,234.25 | | + 65 |
| | | 1,366,480,676.14 | — 300,638 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L. | | 1,070,538,011.02 | + 10,007 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L. | 103,433,814.82 | | — 35,441 |
| altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 102,685,569.60 | | — 6,032 |
| | | 206,119,384.42 | — 41,473 |
| Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . . . . L. | | 455,858,632.06 | — |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 200,000,000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 151,008,560.46 | — |
| Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 897,522,382.42 | — |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L. | 30,000,000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | 32,485,000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . » | 53,240,437.20 | | + 375 |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . . . » | 190,499,623 — | | — 46 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1,062,153,620.02 | | + 84,981 |
| | | 1,368,378,680.22 | + 85,310 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 135,388,208.48 | + 1,084 |
| L. | | 21,938,935,401.55 | — |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . » | | 26,653,744,702.94 | + 31,825 |
| L. | | 48,592,680,104.49 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . » | | 180,275,039.79 | — 184 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 48,772,955,144.28 | — 175,755 |

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

*Il Governatore*: STRINGHER.

(4131)

**D'ITALIA**

- Versato L. 300,000,000

**ottobre 1929 (VII)**

## PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 30 settembre 1929 (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti . . . L. | | 16,807,123,050 — | — 109,128 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . » | | 443,445,935.36 | — 69,729 |
| Depositi in conto corrente fruttifero . . . » | | 1,065,534,798.47 | + 34,874 |
| Conto corrente del Regio tesoro . . . » | | 300,000,000 — | — |
| Totale partite da coprire . . . L. | | 18,616,103,783.83 | — 143,983 |
| Capitale . . . L. | | 500,000,000 — | — |
| Massa di rispetto . . . » | | 100,000,000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale . . . » | | 32,500,000 — | — |
| Conti correnti passivi . . . » | | 18,360,506.98 | + 1,060 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . » | | 913,269,549.22 | — 9,403 |
| Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . » | | 240,000,000 — | — |
| Partite varie: | | | |
| Riserva speciale azionisti . . . L. | 59,992,074.44 | | + 11 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » | 46,000,000 — | | — |
| Creditori diversi . . . » | 1,002,864,932.74 | | — 68,327 |
| | | 1,108,857,007.18 | — 68,316 |
| Rendite . . . L. | | 409,844,554.34 | + 13,246 |
| Utili netti dell'esercizio precedente . . . » | | — | — |
| L. | | 21,938,935,401.55 | — |
| Depositanti . . . » | | 26,653,744,702.94 | + 31,825 |
| L. | | 48,592,630,104.49 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . » | | 180,275,039.79 | — 184 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 48,772,955,144.28 | — 175,755 |

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55.33 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* — **3ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 116718 | 50 — | *Carmelingo Carmelina* fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Panicali Elisa ved. di *Carmelingo* Felice, dom. a Napoli. | *Carmerlingo Maria-Carmelina* fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Panicali Elisa, ved. di *Carmerlingo* Felice, dom. a Napoli. |
| 3.50 % | 823617 | 136.50 | Brunetti Glicerio fu Michele, dom. a Campobasso; con usuf. vital. a Brunetti *Luisa* fu Glicerio, dom. a Oratino (Campobasso). | Intestata come contro, con usuf. vital. a Brunetti *Maria-Luisa* fu Glicerio, dom. come contro. |
| » | 454165 | 140 — | Alotto Silvio di Serafino, dom. a S. Antonino di Susa (Torino). | Alotto Silvio di Serafino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 462052 | 2,12 — | Spinosa *Luisa* fu Aniello, moglie di Cantalupo Salvatore, dom. a Napoli, vincolata. | Spinosa *Maria-Luisa* fu Aniello, moglie ecc. come contro. |
| » | 204802 | 525 — | Maitilasso Grazia-Maria fu *Antonio*, moglie di Basile Angelo, dom. a Troia (Foggia) vincolata. | Maitilasso Grazia-Maria fu *Giovanni*, moglie ecc. come contro. |
| » | 442945 | 160 — | Ferrarone Luigi di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Candelo (Novara); con usuf. ad Orso *Valentina* fu Giuseppe, ved. di Ferrarone Antonio, dom. a Candelo (Novara). | Ferrarone Luigi di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Candelo (Novara); con usufrutto ad Orso *Francesca* fu Giuseppe, ved. di Ferrarone Antonio dom. a Candelo (Novara). |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5286)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.